



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.9.2025
C(2025)6019 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final).

La proposta mira ad accrescere l'efficienza della procedura di rimpatrio fornendo agli Stati membri norme chiare, moderne, semplificate e comuni. In un sistema migratorio veramente europeo è essenziale la presenza di un quadro giuridico solido e moderno, fermo ed equo, che rispetti i diritti fondamentali e metta a disposizione dell'Unione e degli Stati membri gli strumenti necessari per rimpatriare efficacemente i cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno.

La Commissione accoglie con favore la conclusione del Senato della Repubblica secondo cui la proposta è conforme al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e rispetta il principio di sussidiarietà.

La Commissione prende in seria considerazione le osservazioni sollevate dal Senato della Repubblica in merito al rispetto del principio di proporzionalità ed è lieta di fornire ulteriori chiarimenti.

Quanto all'istituzione di una procedura comune di rimpatrio, che preveda un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di rimpatrio, norme rafforzate per le persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza e garanzie procedurali chiare, la proposta si limita a quanto necessario per istituire tale procedura comune e consentirne l'attuazione. La proposta mira a razionalizzare e semplificare la procedura, a garantire la parità di trattamento in termini di diritti e garanzie in conformità del diritto internazionale e dell'UE per i cittadini di paesi terzi e a evitare quelle discrepanze nelle procedure nazionali che potrebbero produrre l'effetto di incoraggiare i movimenti non autorizzati. Con tali modifiche si intende trovare il giusto equilibrio tra il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi e la garanzia che il sistema

*Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 ROMA*

non possa essere eluso da chi cerca di evitare il proprio allontanamento dall'Unione. Saranno previste tutte le garanzie necessarie affinché i cittadini di paesi terzi siano trattati in modo da rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i rilievi mossi in merito alla proporzionalità di specifici articoli della proposta, la Commissione rimanda all'allegato.

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Membro della Commissione

Magnus Brunner
Membro della Commissione



Allegato

Dopo aver esaminato attentamente i rilievi mossi dal Senato della Repubblica in merito ad articoli specifici, la Commissione è lieta di fornire i chiarimenti seguenti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Senato della Repubblica ritiene opportuno reinserire la deroga per i casi di rimpatrio come conseguenza di sanzioni penali, prevista dalla direttiva 2008/115/CE. La Commissione prende atto dell'osservazione e precisa che l'ambito di applicazione del regolamento non comprende tali decisioni di rimpatrio, che sono soggette al diritto penale nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 6, il Senato della Repubblica ritiene che le disposizioni relative all'individuazione e ai controlli iniziali connessi alla vulnerabilità possano generare un carico di lavoro amministrativo aggiuntivo. Il Senato della Repubblica osserva inoltre che l'esecuzione di controlli aggiuntivi solo "ove necessario" potrebbe incoraggiare ulteriori ricorsi nella procedura di rimpatrio. La Commissione sottolinea che l'obiettivo di questa disposizione è garantire che tutte le banche dati pertinenti in tutta l'Unione siano controllate senza indugio nel momento in cui si rileva un soggiorno irregolare. I controlli iniziali non sono effettuati in modo sistematico, con conseguenze negative sull'efficacia dei rimpatri. Per quanto riguarda la possibilità di ulteriori verifiche di sicurezza "ove necessario", il regolamento proposto non introduce nuovi obblighi per gli Stati membri, bensì consente loro di definire i criteri in base ai quali è possibile effettuare tali verifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 4, il Senato della Repubblica suggerisce di indicare il paese di rimpatrio solo nel provvedimento di allontanamento e osserva che la possibilità di indicare più di un paese di rimpatrio complicherebbe le procedure di rimpatrio, in particolare in sede di valutazione del principio di non respingimento. La Commissione osserva che la proposta consentirebbe una flessibilità maggiore nei casi in cui il paese di rimpatrio non è confermato al momento dell'emissione della decisione.

Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 7, il Senato della Repubblica suggerisce di introdurre nel sistema d'informazione Schengen solo gli ordini europei di rimpatrio relativi alle decisioni definitive e di escludere le decisioni immediatamente eseguite. La Commissione sottolinea l'importanza di rendere disponibili attraverso il sistema d'informazione Schengen gli elementi principali della decisione di rimpatrio al fine di tenerne traccia in caso di fuga del cittadino di paese terzo.

Quanto al suggerimento di rendere facoltativi il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio di cui all'articolo 9, la Commissione osserva che tali riconoscimento e esecuzione rappresenterebbero un nuovo strumento di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, in quanto gli Stati membri non sarebbero obbligati a emettere una nuova decisione di rimpatrio se la persona in questione è già oggetto di un'analoga decisione emessa da un altro Stato membro. Il considerando 18 chiarisce che il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.

Per quanto riguarda l'emissione di divieti d'ingresso (articolo 10), il Senato della Repubblica chiede la possibilità di emettere tali divieti anche in relazione ai rimpatri volontari. La Commissione precisa che questa possibilità di fatto esiste già, come indicato all'articolo 10, paragrafo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 17 la Commissione sottolinea che la proposta mira a definire le condizioni e le garanzie cui è subordinata la conclusione degli accordi o delle intese pertinenti e gli elementi indispensabili di tali accordi o intese. I dettagli di tali accordi o intese e le procedure specifiche ivi contemplate sarebbero determinati in ogni singolo accordo con un paese terzo.

Per quanto riguarda gli articoli 27 e 28, il Senato della Repubblica ritiene che nei 14 giorni successivi all'emissione di una decisione di rimpatrio la sospensione dell'esecuzione della decisione debba essere concessa esclusivamente su richiesta del cittadino di paese terzo interessato. La Commissione osserva che l'esecuzione di una decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

Quanto all'istituzione di strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, la Commissione osserva che tale disposizione non introduce nuovi diritti per i cittadini di paesi terzi interessati, né costituisce una condizione preliminare per lo svolgimento della procedura di rimpatrio.